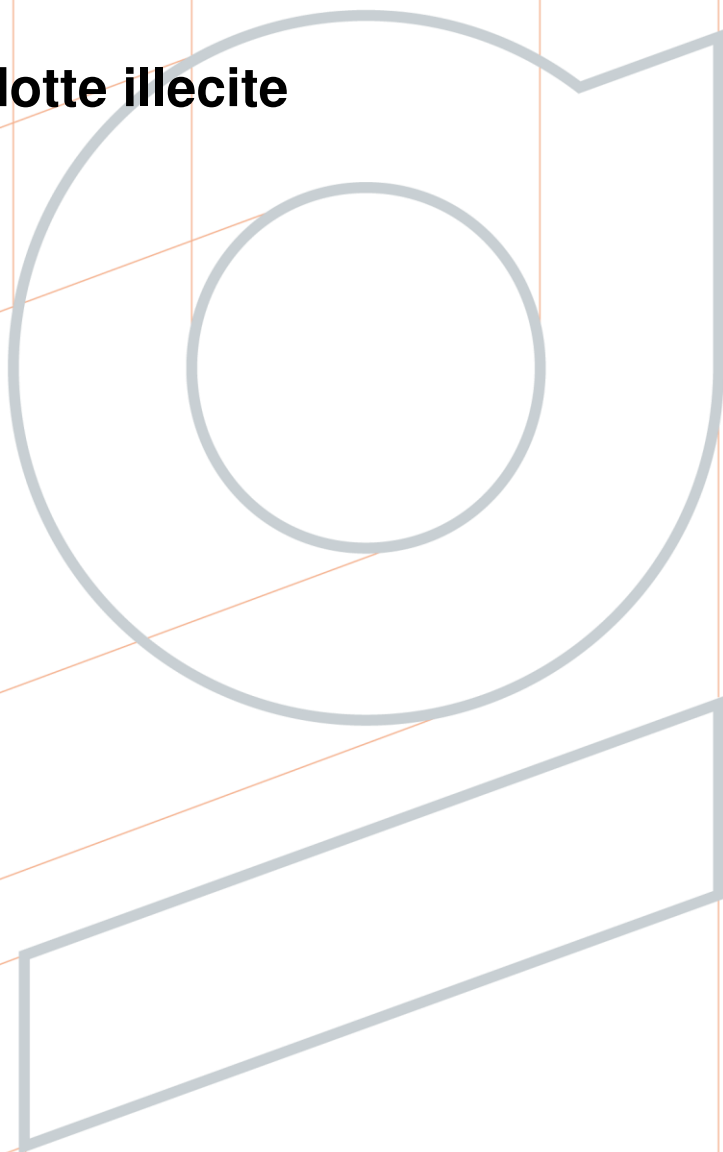


La segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)



INDICE

1.	CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING.....	3
2.	CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	3
3.	COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO.....	3
4.	QUANDO SEGNALARE	3
5.	COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE	4
6.	QUALI SONO LE TUTELE DEL SEGNALANTE	4
7.	CANALI DI SEGNALAZIONE	4
7.1	CANALI INTERNI.....	4
7.2	CANALE ESTERNO – GESTITO DA ANAC.....	5
8.	IN CHE MODO VIENE VERIFICATA LA SEGNALAZIONE.....	5

1. CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla Direttiva (UE) 2019/1937, e in Italia dal D.Lgs. 24/2023, ed il termine è utilizzato per descrivere l'atto di segnalare comportamenti illeciti o irregolari all'interno di un'organizzazione, sia essa pubblica o privata. Il termine deriva dall'inglese "*to blow the whistle*", che significa "*soffiare nel fischietto*", evocando l'immagine di un arbitro che segnala un'infrazione. Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

2. CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALEZIONE

Sono legittimati a segnalare, non solo i dipendenti, ma tutte le persone che operano nel contesto lavorativo:

- lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese; persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui:

- atti oppure omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea;
- atti oppure omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle società, libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che inficiano l'oggetto e/o la finalità di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati. In tale ambito vanno ricondotte, (adozione di prezzi predatori, sconti target, vendite abbinate, etc.);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; appalti pubblici tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Non rientrano nelle segnalazioni:

- ambiti diversi da quelli sopra riportati;
- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

4. QUANDO SEGNALARE

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3 "Cosa può essere segnalato" si sia verificato; non è pertanto necessario essere certi dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore.

5. COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;
- eventuali suoi recapiti ai quali possa essere contattato "riservatamente";
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni a Seingim, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

6. QUALI SONO LE TUTELE DEL SEGNALANTE

Nel rispetto della legge, si vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), dei facilitatori e degli altri soggetti tutelati, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno. Le misure di tutela da ritorsioni e discriminazioni si applicano anche al Segnalante anonimo laddove sia stato successivamente identificato.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE

7.1 CANALI INTERNI

A. Canale per le segnalazioni in forma scritta:

Inviare la segnalazione a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Viale Duca D'Aosta 96 - 30022 Ceggia (VE – Italy), c/o Seingim Global Service Srl e all'attenzione del Comitato Etico.

Il plico contenente la segnalazione dovrà pervenire all'indirizzo sopra riportato, e dovrà essere composto da tre (3) buste chiuse:

1. la prima (interna) con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (allegato "MD.AFLE.002.modello1_segna1azione_WB_Global");
2. la seconda busta (anch'essa interna) con la segnalazione e la descrizione dei fatti, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (allegato "MD.AFLE.004.modello2_segna1azione_WB_Global");
3. entrambe le buste di cui ai precedenti punti 1. e 2. dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, la quale dovrà essere inviata all'indirizzo sopra menzionato e deve recare all'esterno la dicitura "Riservata – Comitato Etico".

Si dovranno utilizzare i moduli (1 e 2) rinvenibili nell'area intranet della Società e sul sito web, inoltre allegati alla presente procedura.

B. Canale per le segnalazioni in forma orale:

Per effettuare le segnalazioni in forma orale è stato istituito un numero di telefono dedicato che viene indicato all'interno del sito web www.seingim.it, sezione Whistleblowing (Tel. +39 042.116.40221), con casella vocale appositamente dedicata. Inoltre, è sempre possibile richiedere un colloquio con i membri del Comitato Etico preposto tramite contatto e-mail comitatoetico.global@seingim.it.

7.2 CANALE ESTERNO – GESTITO DA ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando: il canale interno non è previsto o non è attivo; la segnalazione interna non ha avuto seguito nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 24/2023; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

8. IN CHE MODO VIENE VERIFICATA LA SEGNALEZIONE

Acquisita la segnalazione il Comitato Etico procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il Comitato Etico avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

Il Comitato Etico, nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. 24/2023:

- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla Direzione Affari Legali della Società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle Forze dell'Ordine;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, e adotta ogni conseguenziale provvedimento.